

NOTA INFORMATIVA R.C.A.

Premessa

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione.

1. Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno assunte da UGF Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (ITALIA), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet: www.ugfassicurazioni.it, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007.

2. Informazioni relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tutti i chiarimenti necessari.

2.1 Legislazione applicabile

Il contratto sarà concluso con UGF Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia.

Anche per tali assicurazioni UGF Assicurazioni propone comunque di scegliere la legislazione italiana.

Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

2.2 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UGF Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 02.51815353, E-mail: reclami@ugfassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.

I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia www.ugfassicurazioni.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e UGF Assicurazioni concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

2.3 Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A.

La garanzia Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.) non copre i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato; non sono inoltre coperti i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all'art. 129 comma 2° lettere a)-b) e c) del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private.

2.4 Rinnovo del contratto e attestazione sullo stato del rischio

Il contratto non prevede il "tacito rinnovo". Il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno, senza dare alcuna comunicazione preventiva.

Nel caso in cui il Contraente non rinnovi il contratto, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto in corso.

L'Impresa trasmette al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza annuale l'attestazione sullo stato del rischio. Tuttavia in caso di richiesta da parte del Contraente, o se persona diversa, da parte del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, l'Impresa trasmette al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta stessa, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione. Analogo diritto sussiste anche in caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente; in questo caso l'Impresa rilascia un duplicato. Il Contraente ha l'obbligo di presentarla all'atto della stipula di un contratto con Impresa diversa da quella che ha prodotto l'attestazione.

L'attestazione sullo stato del rischio riporterà anche la classe di merito maturata.

2.5 Facoltà di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Nei contratti stipulati con formule tariffarie che prevedono variazione in aumento o in diminuzione del premio, in relazione del verificarsi o meno di sinistri, alla scadenza annuale il Contraente ha la facoltà di rimborsare all'Impresa quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. In caso di rimborso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per il rimborso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14 - 00198 Roma.

2.6 Rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario

L'Impresa eserciterà azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo, per le somme che abbia dovuto pagare ai danneggiati:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24-11-2001 n. 474 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da suo dipendente o da collaboratore anche occasionale;
- nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, si considera operante la garanzia anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.

Limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante, anche in assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. di cui all'art. 82 del C.d.S. "Destinazione ed uso dei veicoli" VI° comma, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;

- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche. Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, l'Impresa, solamente per il 1° sinistro, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali sinistri successivi, e sempre che il conducente sia lo stesso, si eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2° del D.Lgs. 209/05, Codice delle assicurazioni private, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

L'Impresa si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro.

2.7 Franchigia in caso di sinistro con conducente diverso da quello dichiarato in polizza

In caso di scelta da parte del Contraente del tipo tariffa "Conducente dichiarato", se al momento del sinistro il conducente è diverso da quello dichiarato in polizza, con caratteristiche di rischio tali da richiedere un premio più elevato, l'Impresa applicherà una franchigia fissa il cui ammontare è indicato nella tariffa a disposizione del Cliente in Agenzia.

2.8 Diritto alla conservazione della classe di merito

Il Contraente ha diritto di chiedere che il contratto relativo al veicolo venduto o consegnato in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente all'estero, o oggetto di furto sia reso valido per altro veicolo, con conseguente conservazione della classe di merito, a condizione che vi sia identità di proprietario.

Il diritto alla conservazione della classe di merito nei predetti casi può essere fatto valere anche dal coniuge qualora sia in regime di comunione di beni.

3. Informazioni relative ai sinistri ed al risarcimento dei danni da circolazione

3.1 Modello di constatazione amichevole da utilizzare in caso di sinistro

In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato prontamente all'Impresa utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente ("modulo blu") consegnato all'atto della stipulazione del contratto.

Il "modulo blu" deve essere compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro.

3.2 Risarcimento dei danni alle cose

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:

- in 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- in 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa sono riportati gli elementi previsti dal "modulo blu".

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luoghi nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.

3.3 Risarcimento dei danni alla persona

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal "modulo blu".

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

3.4 Risarcimento diretto

Come previsto dalla "procedura di risarcimento diretto" di cui all'art. 149 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e dal Regolamento emanato dal D.P.R. N. 254/06, per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007, nei quali l'assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente a UGF Assicurazioni anziché alla Compagnia del responsabile.

La "procedura di risarcimento diretto" è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- ne siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica o telefonica.

Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti 3.2 e 3.3, la richiesta deve contenere:

- per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
 - a) i nomi degli assicurati;
 - b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - c) la denominazione delle rispettive imprese;
 - d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
 - e) le generalità di eventuali testimoni;
 - f) indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
 - g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
 - a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - b) l'entità delle lesioni subite;
 - c) la dichiarazione di cui all'art. 142 del D.Lgs. N. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 - d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 - e) l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

3.5 Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati

UGF Assicurazioni fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, UGF Assicurazioni provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti. Qualora al sinistro non sia applicabile la "procedura di risarcimento diretto" UGF Assicurazioni provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

3.6 Risarcimento del terzo trasportato

Per i sinistri R.C.A. accaduti a partire dal 1° gennaio 2006, in caso di danni subiti dal trasportato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata a UGF Assicurazioni ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private.

4. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

5. Prevenzione e sicurezza stradale

Si raccomanda per i ciclomotori e motocicli l'uso del casco di protezione e per le autovetture l'uso delle cinture di sicurezza.

UGF Assicurazioni S.p.A.



AURORA
UGF ASSICURAZIONI

UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349
www.ugfassicurazioni.it - Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 [G.U. 23 agosto 2007 n. 195] - Iscrizione
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159- Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349
Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea, 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.

